

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P489/4122 sott. 32

Roma, 16 giugno 2008

OGGETTO: Edificio universitario denominato "Museo della Tecnica Elettrica", sito in XXX, Via XXX, n. XX. Richiesta di chiarimenti in materia di messa a norma antincendio.

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali, a seguito di un quesito posta dall'Università degli Studi di XXX, viene chiesto all'Ufficio scrivente quali debbano essere le norme di prevenzione incendi di riferimento per i locali posti all'interno di un edificio, costruito negli anni 2000, da destinare a museo di "oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564". Analoga richiesta viene avanzata per la sala convegni, situata in un locale posta in adiacenza all'atrio di ingresso all'edificio stesso, avente una capienza non superiore a 100 persone, da utilizzare non contemporaneamente all'attività museale.

Tanto premesso, nel concordare con le argomentazioni e le conclusioni espresse al riguardo da parte di codesto Comando e fatte proprie dalla Direzione Regionale, si ritiene utile aggiungere che per il caso specifico, viste le considerazioni del dirigente dell'Ateneo, quanto segue.

L'attività di che trattasi rientra nella definizione del punto 90 dell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 in quanto, pur se l'edificio non risulta pregevole per arte o storia, risultano esserlo gli oggetti di interesse culturale ivi esposti, in base a quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ..." che sottopone a tutela come beni culturali, oltre alle cose immobili, anche quelle mobili che nel caso particolare sono rappresentate dai "macchinari e oggetti storici della tecnologia dell'elettricità". Inoltre, qualora i locali adibiti ad esposizione aperti al pubblico abbiano una superficie lorda superiore a 400 m² l'attività rientra anche al punto 87 del D.M. 16 febbraio 1982 (punto 11 della circolare ministeriale n. 36 dell' 11 novembre 1985¹).

Per le citate attività, non regolate da specifiche disposizioni, si dovrà tener conto dei criteri generali di prevenzione incendi, e se del caso, anche di quanto precisato dal D.M. 9 maggio 2007 "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio" e s.m.i, mentre, per quanto attiene la sala convegni con capienza non superiore a 100 persone, si dovrà tener conto di quanto disposto al titolo XI del D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i ..

Parere della Direzione Regionale

Si trasmette il quesito, pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di XXX, condividendo il parere del Comando.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ministero

Parere del Comando

Con riferimento all'oggetto si trasmette la richiesta dell'Università degli Studi di XXX volta a chiedere quali debbano essere le norme di prevenzione incendi di riferimento per i locali in un edificio di recente costruzione (anni 2000) destinati all'utilizzo come Museo o, non contemporaneamente, Sala Convegni.

Considerato che:

- l'attività rientra fra quelle soggette a controllo di prevenzione incendi in quanto compresa al punto 90 dell'allegato al DM 16/02/82 (Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564) in quanto è soggetta a controllo la parte relativa agli oggetti esposti;
- non è soggetta a controllo di prevenzione incendi per l'utilizzo come Sala Convegni (considerando un affollamento di 70 persone);
- il D.M. 20/05/1992 ha come campo di applicazione "le misure tecniche necessarie per il rilascio del certificato di prevenzione incendi in relazione agli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella legge 1° giugno 1939, n. 1089 ... omissis ... e successive modificazioni e integrazioni";

¹ Leggasi "dell'11 dicembre 1985". N.d.R.

- L'utilizzo come Sala Convegni, anche con un affollamento inferiore a 100 persone, ricade nel campo di applicazione del DM 19/08/96;

Lo scrivente Comando ritiene che per l'aspetto museale si debba procedere con le disposizioni di cui all'allegato I lett. A del DM 04/05/98 relative ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio, mentre per l'uso come Sala Convegni debba essere rispettato il DM 19/06/96 in quanto tale decreto, nel campo di applicazione, non esclude le Sale Convegno con meno di 100 persone presenti; la stessa dovrà anche essere autorizzata dalla locale Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

Si allega copia della richiesta con copia della planimetria generale.

Ai fini di una corretta ed uniforme applicazione, si chiede il parere di codesto Ufficio.

(Si omette la copia della richiesta e della planimetria generale. N.d.R.)